



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2132

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini. Sostituzione della deliberazione n. 2360 del 16 dicembre 2016.

Il giorno **07 Dicembre 2017** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

le norme comunitarie sulla salute e sul benessere degli animali rientrano tra quelle attuate e garantite da ogni singolo Stato membro attraverso un unico piano nazionale integrato dei controlli pluriennale, ai sensi dell'articolo 41 del Reg. (CE) n. 882/2004.

In Italia, le Regioni e le Province autonome sono le autorità competenti responsabili dell'applicazione delle norme e dei controlli relativi alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere animale, mentre al Ministero della Salute compete l'azione legislativa primaria, il coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato a livello internazionale e nelle sedi europee.

La normativa comunitaria inserisce nell'allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE, recepita con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina", la rinotracheite infettiva (IBR) e la vulvovaginite pustolosa (IPV) fra le malattie contagiose che possono essere oggetto di garanzie complementari nello scambio di animali all'interno del territorio comunitario.

Con decisione 2010/433/UE è stata modificata la decisione 2004/558/CE, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri.

Con decisione 2007/584/CE è stato approvato il piano della Provincia autonoma di Trento per l'eradicazione della infezione da *herpesvirus* 1 bovino (BHV-1) e sono state accordate le garanzie complementari nello scambio di animali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 301 del 20 febbraio 2009 sono state approvate le "Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attivazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini", in sostituzione di quelle precedentemente approvate con deliberazione n. 83 del 25 gennaio 2008.

Con successive deliberazioni n. 703 del 3 aprile 2012 e n. 2511 del 30 dicembre 2015 sono state approvate rispettivamente le modifiche ai punti 5. e 3. delle disposizioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 301 del 20 febbraio 2009.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016 detta nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini in sostituzione della deliberazione n. 2511 del 30 dicembre 2015.

Tenuto conto delle risultanze complessive dell'attività di controllo svolta sul territorio provinciale negli allevamenti bovini nei confronti dell'IBR/IPV nell'ultimo quinquennio.

Considerato che a partire dall'anno 2017 le attività di controllo ufficiale nei confronti della brucellosi, leucosi bovina e IBR/IPV sono state condotte, ove possibile, utilizzando la matrice latte.

Preso atto che la decisione 2004/558/CE è stata modificata, nel corso dell'anno corrente, da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017.

Preso atto altresì delle tariffe indicate dal Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota prot. generale n. 0012869/2017 del 23 novembre 2017, per le attività di profilassi in parola relative all'anno 2018.

Ritenuto opportuno che le misure per il controllo della IBR e della IPV adottate sul territorio provinciale, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016,

possano essere implementate con il divieto di movimentazione per l'alpeggio di tutti i capi provenienti da aziende con almeno un capo positivo per IBR/IPV a partire dall'anno 2020.

Ritenuto inoltre necessario modificare il punto 19 dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016, sostituendo il riferimento al registro di allevamento con quello dei trattamenti (D.Lgs. 158/2006 e D.Lgs. 193/2006) e cambiando la data entro la quale l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è tenuta a trasmettere una relazione sull'attività svolta.

Rilevato un errore materiale nella citazione della direttiva 64/432/CEE nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016.

Precisato infine che le modifiche apportate al programma provinciale di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini, conformi alle previsioni comunitarie, non incidono sulle garanzie supplementari per gli scambi comunitari e non necessitano quindi di essere inoltrate, per il tramite del Ministero competente, alla Commissione europea.

Si propone, pertanto, di approvare le nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, sostituendo contestualmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'fta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali" e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e s.m.i.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 24 novembre 2016 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018" (Rep. Atti n. 177/CSR del 18 dicembre 2014) e approvazione del "Piano provinciale integrato dei controlli per gli anni 2016-2018"";
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";
- visto l'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare";
- visti l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'attuazione del programma di cui al punto 1., nonché la stipulazione annuale della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per affidare l'esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio sulla base del piano di finanziamento deliberato annualmente dalla Giunta provinciale;
3. di disporre che le attività di campionamento previste dal programma di cui al punto 1. siano condotte, ove possibile, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari contestualmente alla campagna di profilassi obbligatoria della brucellosi/leucosi enzootica bovina;
4. di approvare per l'anno 2018 il piano di finanziamento per il controllo della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) con le seguenti modalità:
 - n. 35.000 test con il metodo ELISA su sangue al costo unitario di euro 2,11 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 91.898,94;
 - n. 2.000 test con il metodo ELISA su latte di massa (fino a 50 capi) al costo unitario di euro 2,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 6.222,00;per un costo complessivo presunto pari ad euro 98.120,94;
5. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "Incarichi e consulenze sanitarie" per euro 98.120,94, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2018;
6. di dare atto altresì che a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la Giunta provinciale provvederà con apposito provvedimento a quantificare le spese annuali necessarie per l'esecuzione degli esami di laboratorio previsti dal programma di cui al punto 1.;
7. di sostituire con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini. Sostituzione della deliberazione n. 2511 del 30 dicembre 2015";
8. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato 1

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A

NUOVE DISPOSIZIONI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROFILASSI OBBLIGATORIA DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA (IBR) E DELLA VULVOVAGINITE PUSTOLOSIA INFETTIVA (IPV).

1. Sul territorio della Provincia autonoma di Trento è disposta l'obbligatorietà del programma di profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV).
2. Ai fini della presente normativa per "azienda di bovini" si intende ogni edificio, ogni impianto, i pascoli o in caso di allevamento allo stato brado, ogni altro luogo nel quale i bovini vengono tenuti, allevati o trattati anche al fine del commercio e costituente quindi unità epidemiologica.
3. Al fine dell'identificazione degli animali sottoposti al controllo nei confronti della IBR e IPV sono ritenuti validi i contrassegni auricolari applicati ai sensi della normativa vigente.
4. Sul territorio provinciale sono adottate annualmente le seguenti modalità di controllo nei confronti della IBR e IPV, riportate anche in maniera schematica nell'allegato 1:

Aziende non indenni

Tutti i bovini di età superiore ai nove mesi sono sottoposti ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV-1 su un campione di sangue.

Tutti i bovini di età superiore ai 9 mesi provenienti da fuori provincia e introdotti nell'allevamento sono sottoposti ad un controllo sierologico su sangue.

Aziende indenni

- a) se il numero delle vacche in lattazione è inferiore al 30% del totale dei bovini presenti, si effettua annualmente un campione di sangue su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi;
- b) se il numero delle vacche in lattazione è maggiore o uguale al 30% del totale dei bovini presenti è necessario verificare la presenza o meno di capi vaccinati:
 - se presenti uno o più capi vaccinati, si effettua annualmente un campione di sangue su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi;
 - se non sono presenti capi vaccinati si prelevano annualmente:
 - 1) due campioni di latte con un intervallo minimo di tre mesi l'uno dall'altro, provenienti ciascuno da un numero di vacche non superiore a 50
e
 - 2) un campione individuale di sangue su tutti i maschi di età superiore a 24 mesi e su tutte le femmine di età superiore a 24 mesi che, in quanto non allevate per la produzione di latte (ad esempio vacche nutrici), non sono state coinvolte nei controlli di cui al precedente punto 1);
- c) tutti i bovini di età superiore ai 9 mesi provenienti da fuori provincia e introdotti nell'allevamento sono sottoposti ad un controllo sierologico su sangue.

La raccolta dei campioni di latte viene fatta utilizzando gli appositi contenitori addizionati con idoneo conservante, forniti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSve) – sezione di Trento. Dopo la raccolta i contenitori sono conservati a temperatura di refrigerazione fino al momento della consegna alla sezione di Trento dell'IZSve.

5A L'esame sierologico per IBR e IPV sui campioni di sangue è effettuato mediante test ELISA applicati in serie secondo la sequenza riportata nella tabella seguente:

IBR – ELISA indiretta	IBR – ELISA gB	IBR – ELISA gE	STATO SIEROLOGICO
NEG	Non eseguita	Non eseguita	NEGATIVO
POS	NEG	Non eseguita	NEGATIVO
POS	POS	NEG	NEGATIVO VACCINATO
POS	POS	POS	POSITIVO

L'esito del test sierologico deve essere segnato sulla scheda di stalla mod. 2/33 informatizzata nella colonna appositamente individuata utilizzando le sigle:

- “N” (per i campioni negativi al test “ELISA IBR” oppure positivi al test “ELISA IBR” e negativi al test di conferma “ELISA IBR gB”);
- “NV” (per i campioni positivi sia al test “ELISA IBR” sia al test di conferma “ELISA IBR gB” e negativi al test “ELISA IBR gE”);
- “P” (per i campioni positivi sia al test “ELISA IBR”, sia al test di conferma “ELISA IBR gB”, sia al test “ELISA IBR gE”).

Sono considerati positivi gli animali con esito sierologico corrispondente alla sigla “P”; negativi gli animali con esito sierologico corrispondente alle sigle “N” oppure “NV”.

5B L'esame per IBR e IPV sui campioni di latte è effettuato mediante test ELISA per il quale sia dimostrata la sensibilità per campioni di massa derivanti da un numero non superiore a 50 vacche:

TEST ELISA LATTE	ALLEVAMENTO
NEG	Allevamento negativo
POS	Blocco delle movimentazioni e controllo sierologico su sangue, entro 10 gg, su tutti i capi di età > 24 mesi

6. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari deve classificare le aziende di bovini presenti sul territorio provinciale in una delle categorie sanitarie sotto riportate, tenendo conto delle modalità riportate ai punti 7., 9. e 10. vale a dire:

- a) “Azienda INDENNE da BHV-1”;
 - b) “Azienda POSITIVA per BHV-1”;
 - c) “Azienda per la produzione di carne con situazione IGNOTA per quanto riguarda il BHV-1”.
- Alle aziende di bovini rientranti nella classificazione di “Azienda INDENNE da BHV-1” l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a rilasciare un attestato di “Azienda INDENNE da BHV-1”, ritirato in caso di perdita della qualifica stessa.

7. Un'azienda di bovini consegue la qualifica di “Azienda INDENNE da BHV-1” se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi sei mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
- b) l'azienda e i pascoli o i locali non adiacenti, indipendentemente dalla proprietà, che formano un'unica entità epidemiologica, sono effettivamente separati da altri pascoli o locali con stato di BHV-1 inferiore con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso;

- c) sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., o da aziende indenni da BHV-1 e i bovini dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nel sopraccitato allegato II o da aziende indenni da BHV-1;
 - d) le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati Membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., o da aziende indenni da BHV-1;
 - e) nell'azienda tutti i bovini, maschi e femmine, utilizzati per l'allevamento da riproduzione o ad esso destinati di età superiore ai nove mesi sono sottoposti a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al punto 5A con esito negativo su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra i cinque ed i sette mesi.
8. La competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari deve provvedere a riportare la dichiarazione di "*Azienda INDENNE da BHV-1*" sulla scheda di stalla mod. 2/33.
9. Un'azienda di bovini è considerata "*Azienda POSITIVA per BHV-1*" quando sono presenti bovini positivi come individuati al punto 5A.
10. Un'azienda è considerata "*Azienda per la produzione di carne con situazione IGNOTA per quanto riguarda il BHV-1*" quando:
- a) ingrassa solo bovini per la produzione di carne;
 - b) non viene sottoposta annualmente al controllo sierologico di cui al punto 5A;
 - c) introduce solo bovini:
 - provenienti da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III della decisione 2004/558/CE e s.m.i.;
 oppure
 - discendenti da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate;
 oppure
 - regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino delecto nella glicoproteina E;
 oppure
 - sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi di cui al punto 5A effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione;
 - d) tutti i bovini introdotti sono trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, sono ingrassati in ambienti confinati e possono lasciare tali ambienti solo per essere trasportati direttamente al macello.
11. Un'"*Azienda INDENNE da BHV-1*" mantiene tale qualifica se:
- a) nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi sei mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
 - b) l'azienda e i pascoli o i locali non adiacenti, indipendentemente dalla proprietà, che formano un'unica entità epidemiologica, sono effettivamente separati da altri pascoli o locali con stato di BHV-1 inferiore con barriere naturali o fisiche che impediscono efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso;
 - c) sono stati introdotti nell'azienda bovini esclusivamente nel rispetto delle disposizioni previste dal successivo punto 15.;
 - d) le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati

Membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., o da aziende indenni da BHV-1;

- e) nell'azienda sono applicate, con esiti favorevoli, le modalità di controllo per le aziende indenni di cui al precedente punto 4., lettere a), b) e c).

12. La qualifica di “Azienda INDENNE da BHV-1” è **sospesa** qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- un animale reagisce positivamente alla prova sierologica su sangue per la ricerca di anticorpi contro il BHV-1;
- non sono state rispettate le condizioni sanitarie di cui al precedente punto 11., lettere a), b), c) e d).

In caso di positività alla prova su latte di massa di cui al punto 5B, si procede al blocco delle movimentazioni e ad un controllo sierologico tramite sangue su tutti i bovini della stalla di età superiore a 24 mesi, secondo le modalità definite al punto 5A. In caso di accertata positività alla prova su sangue, la qualifica è sospesa.

13. La qualifica di “Azienda INDENNE da BHV-1”, sospesa conformemente a quanto previsto al punto 12., è **riattribuita** dopo che sono stati effettuati due esami sierologici per la ricerca degli anticorpi, come descritti al punto 5A, su tutti i capi bovini di età superiore ai 9 mesi presenti in allevamento con esito negativo.

La prima prova deve essere effettuata non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei capi positivi o dalla data del mancato rispetto delle condizioni sanitarie di cui al precedente punto 11., lettere a), b), c) e d). La seconda prova deve essere effettuata dopo un intervallo di almeno tre mesi.

14. Possono essere movimentati per compravendita fra le aziende presenti sul territorio provinciale solo bovini provenienti da “Azienda INDENNE da BHV-1”.

L'attestazione di “Azienda INDENNE da BHV-1” conformemente all'allegato III della decisione 2004/558/CE e s.m.i., deve figurare sul certificato sanitario “Modello 4”.

Lo stesso requisito sanitario è richiesto per la partecipazione di bovini ad aste, fiere e mercati organizzati sul territorio provinciale.

I bovini provenienti da “Azienda POSITIVA per BHV-1”, come definita al precedente punto 9., possono essere movimentati solo per il macello.

Nel caso di movimentazione al di fuori del territorio provinciale l'Azienda provinciale per i servizi sanitari deve riportare sul “Modello 4”, nella parte riservata alle informazioni sanitarie, la segnalazione del capo o dei capi positivi per BHV-1 e verificare il rispetto di tale vincolo.

In deroga a quanto sopra, possono essere movimentati vitelli scostrati e vacche a fine carriera provenienti da “Azienda POSITIVA per BHV-1” per essere ricoverati in “centri di raccolta”, autorizzati dal competente Servizio provinciale su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per il tempo necessario ad organizzare il trasporto in aziende di svezzamento situate fuori provincia o se vacche a fine carriera direttamente al macello.

Per l'attivazione di detti “centri di raccolta” gli operatori economici interessati devono presentare domanda al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza corredata della planimetria dell'allevamento e del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Tutti i bovini oggetto di compravendita effettuata attraverso aste, fiere o mercati organizzati sul territorio provinciale devono essere sottoposti a controllo sierologico, con esito negativo, conformemente al punto 5A.

15. I bovini, non provenienti dal territorio provinciale, possono essere introdotti negli allevamenti della provincia di Trento solo se:

- a) provengono da allevamenti di Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato

II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., e ciò sia correttamente riportato nella sezione C, punto II.3.3 del certificato sanitario riportato nel modello I dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e s.m.i.;

b) provengono da regioni italiane di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., e ciò sia riportato nella sezione E del "Modello 4";
oppure

c) provengono da Stati membri o regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II della decisione 2004/558/CE e s.m.i., e soddisfano almeno le seguenti garanzie complementari:

1) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi;

2) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;

3) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

- nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1;

oppure

- nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1;

4) se provenienti da regioni italiane, accompagnati dal "Modello 4" riportante nella sezione E il rispetto delle garanzie sanitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1. della decisione 2004/558/CE e s.m.i..

oppure

se provenienti da altri Stati membri, accompagnati dal certificato sanitario di cui al modello I dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e s.m.i, compilato nella sezione C, punto II.3.3 con l'indicazione, negli spazi previsti, del numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della decisione 2004/558/CE e s.m.i..

16. In deroga a quanto previsto al punto 15., possono essere introdotti sul territorio provinciale i bovini che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) sono originari di uno Stato membro o regione elencati nell'allegato I della decisione 2004/558/CE e s.m.i. e provengono da aziende indenni da BHV-1 che soddisfano almeno i requisiti fissati nell'allegato III della decisione 2004/558/CE e s.m.i. e che:

se provenienti da regioni italiane, sono accompagnati dal "Modello 4" riportante nella sezione E il rispetto delle garanzie sanitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della decisione 2004/558/CE e s.m.i.;

oppure

se provenienti da altri Stati membri, sono accompagnati dal certificato sanitario di cui al modello I dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e s.m.i compilato nella sezione C, punto II.3.3 con l'indicazione, negli spazi previsti, del numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della decisione 2004/558/CE e s.m.i..

b) sono destinati alla produzione di carne e soddisfano i seguenti requisiti:

- provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III della decisione 2004/558/CE e s.m.i.;

oppure

- discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate;

oppure

- sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino delecto nella glicoproteina E;

oppure

- sono stati sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme alle disposizioni previste al precedente punto 15., lettera c), punto 3), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione

e

- sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un'azienda del territorio provinciale la cui situazione sanitaria rispetto al BHV-1 è ignota e dove tutti gli animali sono ingrassati in ambienti confinati e possono lasciare tali ambienti solo per essere trasportati direttamente al macello

e

- se provenienti da regioni italiane, accompagnati dal “Modello 4” riportante nella sezione E il rispetto delle garanzie sanitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2004/558/CE e s.m.i.

oppure

se provenienti da altri stati membri, accompagnati dal certificato sanitario di cui al modello I dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e s.m.i compilato nella sezione C, punto II.3.3 con l'indicazione, negli spazi previsti, del numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della decisione 2004/558/CE e s.m.i..

17. Possono essere movimentati per l'alpeggio solo bovini provenienti da “Azienda INDENNE da BHV-1”.

In deroga al precedente capoverso, è possibile movimentare per l'alpeggio esclusivamente bovini di allevamenti della provincia di Trento:

- a) detenuti da “Azienda per la produzione di carne con situazione ignota per quanto riguarda il BHV-1”, previa autorizzazione del competente Servizio veterinario;
- b) detenuti da azienda positiva per BHV-1 (anche per un solo capo) purché tutti i capi dell'azienda siano stati vaccinati e sottoposti, da non più di trenta giorni dalla data della monticazione, ad un controllo sierologico, a spese dell'allevatore, che evidenzia a livello di gruppo la corretta applicazione della profilassi vaccinale. L'esito di tale controllo dovrà essere riportato sul “Modello 4” dell'alpeggio.

Le aziende con animali positivi per BHV-1 potranno usufruire di detta deroga fino alla stagione d'alpeggio anno 2020 inclusa.

Gli animali di cui alle precedenti lettere a) e b) possono usufruire di tale deroga purché siano alpeggiati su malghe e pascoli effettivamente separati da altre malghe e pascoli con stato sanitario più elevato con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso.

Il trasporto di tutti gli animali movimentati per la monticazione e la demonticazione deve essere organizzato in modo tale da impedire efficacemente il contatto diretto tra animali con stato sanitario diverso.

18. Negli allevamenti bovini da riproduzione della provincia di Trento è vietato l'uso di vaccini a virus intero (tradizionali).

Il ricorso ai vaccini “gE deleti” deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

19. Tutte le aziende bovine (con esclusione di quelle da carne) in cui è stata evidenziata la presenza di almeno un soggetto positivo come definito al punto 5A devono vaccinare obbligatoriamente tutti i capi bovini secondo un piano di vaccinazione concordato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il piano di vaccinazione deve prevedere:

- la vaccinazione di tutti i nuovi nati allevati in azienda destinati alla rimonta o all'ingrasso con vaccino delecto vivo attenuato utilizzato per via endonasale con due interventi secondo la tempistica e le modalità di applicazione indicate dal produttore del vaccino.
Qualora non fosse disponibile sul mercato il vaccino delecto vivo attenuato, la vaccinazione dovrà essere eseguita con vaccino delecto inattivato;
- la vaccinazione di tutti i soggetti adulti con vaccino delecto inattivato utilizzato in due interventi a distanza di un mese e richiamo su base semestrale. Nelle aziende in cui l'analisi dei dati su base storica evidenzia il ripetersi di sieroconversioni significative per anticorpi IBR nel corso degli anni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, acquisito il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dandone evidenza nella rendicontazione annuale al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, può autorizzare anche su animali adulti l'impiego del vaccino IBR vivo delecto, da somministrare per inoculazione.

Le spese relative alle vaccinazioni sono a carico degli allevatori e sono effettuate da veterinari libero professionisti incaricati, con atto formale, dalla competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e che operano sulla base di un calendario concordato con la stessa ed in conformità con il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 65.

L'avvenuta vaccinazione dovrà essere attestata dal veterinario libero professionista utilizzando il modello 12 di cui all'art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, in originale e duplice copia.

L'originale del modello 12 sarà trasmesso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari; una copia sarà conservata dall'allevatore e allegata al registro dei trattamenti (D.Lgs. 158/2006 e D.Lgs. 193/2006) e un'ulteriore copia sarà conservata dal veterinario che ha eseguito il trattamento vaccinale per cinque anni.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione sull'attività eseguita indicando gli allevamenti e i capi coinvolti e i casi in cui è stato autorizzato l'utilizzo del vaccino vivo delecto, nonché i nominativi degli allevatori che dovessero rifiutare di sottoporre l'effettivo dell'allevamento al trattamento vaccinale.

20. In tutti gli allevamenti devono essere rispettate le seguenti misure di profilassi diretta:
- a) pulizia e periodiche disinfezioni dei ricoveri secondo le indicazioni fornite dalla competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
 - b) segnalazione, ai fini di solleciti accertamenti diagnostici, dei casi di malattie respiratorie o disfunzioni riproduttive che possano far sospettare la presenza di IBR/IPV.
- Nelle aziende che hanno acquisito la qualifica di "Azienda INDENNE da BHV-1" dovrà essere evitato ogni contatto con soggetti positivi come definiti al punto 5A.
21. La Federazione Provinciale Allevatori divulga il contenuto delle presenti disposizioni affinché tutti gli allevatori siano informati al riguardo.
22. Per le violazioni alle disposizioni previste dai punti 14., 15., 16., 17., 18., 19. e 20 lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.291,00 prevista dall'articolo 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali" e s.m.i..

Inoltre, se in occasione di un controllo ufficiale il Servizio veterinario accerta che una partita di bovini introdotta in un'azienda, ivi compresi malghe e pascoli, della provincia di Trento non soddisfa i requisiti di cui al presente provvedimento, l'interessato dovrà macellare i capi oggetto della violazione oppure, se le misure di polizia veterinaria lo consentono, rispedirli all'azienda di provenienza, sotto controllo ufficiale veterinario.

Allegato 1

